STATUTO	APS

[redatto in conformità con il modello standard tipizzato predisposto dalla Rete associativa Associazione Nazionale Comunità Sociali e Sportive Aps (ANCOS Aps) ad uso delle associazioni di promozione sociale ad essa aderenti e approvato con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 127 del 26 luglio 2023]

Art. 1 DENOMINAZIONE, NATURA GIURIDICA E SEDE LEGALE

1.1	È costituita	l'Associazione	de	enominata	"Comitato	Provinci	iale ANCoS		APS" (di	seguito	più
	brevemente	indicato	in	questo	statuto	come	"Comitato"),	con	sede	legale	in

- 1.2 L'acronimo "APS" integrerà la denominazione sociale e potrà essere utilizzato dal Comitato soltanto per effetto della sua iscrizione nella sezione Associazioni di Promozione sociale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS), ai sensi dell'art. 35 e seguenti del d.lgs. 117/2017.
- 1.3 Il Comitato richiederà, secondo la procedura prevista, l'affiliazione all'ANCoS APS, Associazione Nazionale Comunità Sociali e Sportive APS (di seguito ANCoS APS), rete associativa del terzo settore ai sensi dell'art. 41, c. 1del D. Lgs. n. 117/2017 e s.m.i.

Tale affiliazione presuppone e comporta piena consonanza ai fini ed ai progetti generali dell'ANCoS APS, pur nell'autonomia giuridica ed organizzativa proprie del Comitato.

Art. 2 SCOPO ED OGGETTO SOCIALE

- 2.1 Il Comitato, quale organizzazione autonoma senza finalità di lucro, nemmeno indiretto, è un Ente di tipo associativo avente lo scopo di promuovere l'elevazione culturale e morale, l'impegno civile e sociale, il rispetto dell'ambiente, la solidarietà e le attività di volontariato nei campi culturale, sociale, assistenziale, sportivo e del tempo libero, sanitario, educativo, compreso l'orientamento e la formazione professionale, a favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, senza alcuna distinzione di razza, condizione economica, religione o credo politico e nel rispetto dei principi di giustizia e delle libertà fondamentali sancite dalla Costituzione Italiana e dalla Convenzione di Roma del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali; nonché lo sviluppo, la promozione e l'affermazione dei valori etici e morali della cultura della solidarietà e della cittadinanza attiva su tutto il territorio, nei Paesi dell'Unione Europea e di quelli extraeuropei.
- 2.2 Il Comitato è espressione territoriale dell'ANCoS APS, a cui aderisce, e provvede, direttamente o per il tramite dei Circoli e Associazioni affiliate, che coordina, a:
- a) promuovere il raggiungimento delle finalità istituzionali;
- b) attuare nel territorio di propria competenza i programmi di attività deliberati dagli Organi centrali ANCoS APS;
- c) rappresentare l'ANCoS APS presso le autorità amministrative degli Enti e istituzioni locali.
- 2.3 La funzione di rappresentanza si intende circoscritta e limitata al livello locale. Il Comitato è autonomo sul piano organizzativo e i responsabili rispondono in prima persona del proprio operato e delle obbligazioni assunte in nome e per conto del Comitato Provinciale rappresentato. Per gli atti a contenuto patrimoniale, rispondono in proprio i Componenti degli organi, fatto salvo l'eventuale riconoscimento di personalità giuridica.

- 2.4 Ai sensi della normativa vigente in materia di Terzo settore, il Comitato è costituito per lo svolgimento, in via esclusiva o quanto meno principale, delle seguenti attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, del Codice del terzo settore:
- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- c) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
- d) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- e) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 comma 1 del D.lgs. n. 117 del 2017;
- f) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- g) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- h) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
- 2.5 Il Comitato può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, in conformità a quanto stabilito dal decreto di cui all'articolo 6 del Codice del terzo settore. Essa potrà, inoltre, reperire spazi ed impianti, anche tramite convenzioni con enti pubblici o privati, per lo svolgimento dell'attività istituzionale.
- 2.6 Il Comitato può esercitare attività di raccolta fondi in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 7 del Codice del Terzo settore, e successive modificazioni ed integrazioni.
- 2.7 Il Comitato è tenuto a svolgere la propria attività avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri soci tesserati e dei volontari degli enti associati. Esso può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività rientrerà nei limiti di cui all'articolo 36 del d. Lgs 03 Luglio 2017 n.117 e s.m.i.
- 2.6 Il Comitato tiene un registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale, che dovrà essere debitamente vidimato.

Art. 3 SOCI

3.1 Possono aderire al Comitato, presentando apposita domanda:

- a) Le persone fisiche (soci tesserati), che siano in possesso della cittadinanza di uno stato sovrano, che non abbiano riportato condanne penali passate in giudicato e che versano la quota associativa che verrà annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo. Il diritto all'elettorato sia attivo che passivo in tutte le cariche associative è subordinato all'iscrizione e al versamento della già menzionata quota.
- b) Le persone giuridiche (soci affiliati) di natura privata quali Associazioni di Promozione Sociale, ed in quota non maggioritaria altri ETS e altri enti senza scopo di lucro, che, condividendo le finalità e gli scopi dell'ANCoS APS, si affiliano uniformando il proprio statuto ai principi e agli indirizzi generali della stessa. Tali organizzazioni, sono tenute, seppur in piena autonomia gestionale, a rispettare il fondamentale principio che la vita associativa è regolata dall'Assemblea dei soci e a corrispondere le quote di affiliazione fissate dal Consiglio Direttivo. Con riguardo ai rappresentanti legali e agli amministratori dei soci affiliati aderenti alla rete associativa, si applicano le disposizioni generali previste per le Associazioni del terzo settore dagli articoli 26 e seguenti del d.lgs. n. 117 del 2017.
- 3.2 L'adesione al Comitato avviene secondo le norme previste dal Regolamento. La deliberazione di ammissione è competenza del Consiglio Direttivo e deve essere comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. In caso di mancato accoglimento della domanda di ammissione, il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto e comunicarla all'interessato il quale, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può chiedere che sull'istanza si pronunci il Collegio dei Probiviri dell'ANCOS APS, che si riunirà appositamente e deciderà in via definitiva entro 20 giorni dandone comunicazione scritta all'interessato.
- 3.3 I soci affiliati di cui alla lettera b) del precedente paragrafo 3.1, costituitisi per volontà autonoma dei soci, sono amministrativamente, operativamente e contabilmente autonomi e rispondono delle obbligazioni assunte esclusivamente con il proprio patrimonio, sollevando da ogni responsabilità il Comitato e l'ANCoS APS.
- 3.4 Ogni socio, tesserato o affiliato, è obbligato a osservare il presente Statuto e il suo Regolamento, nonché le deliberazioni assunte dagli Organi statutari ed è tenuto a operare nell'ambito associativo, partecipando all'attività in modo coerente con i valori ispiratori del presente Statuto. Tutti i soci hanno uguali diritti e uguali obblighi nei confronti del Comitato. L'ammissione al Comitato non può essere effettuata per un periodo temporaneo. È consentita, comunque, a ciascun socio la facoltà di recedere dal Comitato in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta inviata al Comitato. I soci hanno il diritto di informazione e di controllo stabilito dalle leggi e dallo Statuto, in particolare ad esaminare i libri sociali, presso la sede sociale, previa richiesta motivata scritta, di partecipare alle assemblee e, se in regola con il versamento della quota sociale, hanno diritto di voto in proprio e per delega, nonché il diritto di eleggere ed essere eletti alle cariche sociali. I soci hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente Statuto, le deliberazioni degli organi del Comitato e di pagare le quote sociali nell'ammontare fissato dal Consiglio Direttivo.
- 3.5 La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale. Non spetta alcun accredito o rimborso dei contributi versati e/o di una quota del patrimonio dell'ANCoS APS in favore degli associati e/o dei loro aventi causa nel caso di cessazione del rapporto di adesione per qualsiasi ragione
- 3.6 I volontari associati svolgono in modo personale, spontaneo e gratuito l'attività di volontariato per la realizzazione degli scopi del Comitato, quale deliberata dagli organi sociali e ad essi consensualmente assegnata. Non è ammesso per i volontari associati stipulare con il Comitato alcun tipo di contratto avente come oggetto rapporti di lavoro dipendente o autonomo. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, in osservanza a quanto previsto dall'articolo 17 comma 4 d.lgs. n. 117 del 2017, entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo. Coloro che prestano attività di volontariato devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo

svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente.

Art. 4 CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI ADESIONE RISPETTO AL SOCIO.

- 4.1 La qualifica di socio tesserato (art.3, paragrafo 3.1 lett. a) cessa o si perde:
- a) per il mancato pagamento delle quote sociali secondo le modalità stabilite nel regolamento d'attuazione dello Statuto;
- b) per dimissioni dell'associato, aventi effetto immediato, fermo restando l'obbligo di versamento del contributo associativo come previsto dal Regolamento;
- c) per espulsione deliberata dal Consiglio Direttivo ex art. 25, co.1, lett. e) Codice del Terzo Settore;
- 4.2 Il socio moroso potrà essere riammesso previo versamento delle quote arretrate;
- 4.3 Il provvedimento di espulsione deve essere motivato da grave inadempienza rispetto agli obblighi assunti a norma del presente Statuto ovvero dall'assunzione da parte dell'associato di comportamenti che siano in grave contrasto con le finalità istitutive o che comunque costituiscano motivo di grave pregiudizio morale o materiale agli interessi tutelati dall'ANCoS APS;
- 4.4 La decisione dell'espulsione va comunicata per iscritto all'associato, unitamente alle motivazioni esposte nella delibera, a mezzo raccomandata con avviso di ritorno o altro mezzo equipollente che ne attesti la ricezione. L'espulsione ha effetto per l'associato con decorrenza dalla ricezione della relativa comunicazione;
- 4.5 Entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento di espulsione è consentito all'associato espulso di proporre ricorso scritto, da trasmettersi a mezzo raccomandata con avviso di ritorno (facendo fede la data di ricevimento), al Collegio dei Probiviri dell'ANCoS APS, che deciderà in maniera inappellabile entro 30 giorni dalla ricezione del ricorso. Il reclamo proposto non ha effetto sospensivo.
- 4.6 Per effetto dell'espulsione, il contributo associativo versato dagli associati espulsi individualmente per l'annualità in corso rimane acquisito dal Comitato, essendo esclusa ogni forma di rimborso di detto contributo;
- 4.7 La qualifica di socio affiliato (art. 3, paragrafo 3.1 lettera b) si perde:
- a) per recesso dell'affiliato o a causa dello scioglimento volontario dell'organismo affiliato;
- b) per espulsione comminata per gravi motivi, dal Consiglio Direttivo con le modalità previste dai paragrafi 4.4 e segg. del presente articolo.

Art. 5 ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO

- 5.1 Il nuovo tesserato diviene titolare del diritto di voto (elettorato attivo) solo se in regola con il pagamento del contributo associativo.
- 5.2 Tutti i soci sono eleggibili a una carica all'interno del Comitato (elettorato passivo) purché in regola con l'iscrizione e con il pagamento del relativo contributo associativo.

Art. 6 OBBLIGHI ASSICURATIVI

- 6.1 Il Comitato dovrà dotarsi di copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e dovrà inoltre sottoscrivere copertura assicurativa contro gli infortuni a beneficio dei singoli soci.
- 6.2 Il Comitato è tenuto ad assicurare i volontari di cui si avvale contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 7 ORGANI DEL COMITATO

- 7.1 L'ordinamento interno del Comitato si basa sui principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti i soci. Le cariche sociali sono elettive.
- 7.2 Sono organi del Comitato:
- a) l'Assemblea;
- b) il Presidente;
- c) il Consiglio Direttivo;
- d) l'Organo di controllo, nei casi in cui la sua nomina sia per legge obbligatoria, o comunque deliberata dall'Assemblea.

Art. 8 L'ASSEMBLEA

- 8.1 L'Assemblea è il massimo organo del Comitato e le sue deliberazioni sono sovrane.
- 8.2 L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto economico consuntivo e preventivo, nonché per approvare la programmazione delle attività organizzative e ogni quattro anni in occasione del rinnovo degli Organi. È convocata dal Presidente o, in caso di sua indisponibilità, dal Vicepresidente.
- 8.3 Può essere convocata in via straordinaria tutte le volte che ciò sia ritenuto opportuno dai 3/5 del Consiglio Direttivo o sia richiesto da almeno un decimo degli associati.
- 8.4 È possibile tenere le riunioni dell'Assemblea, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:
- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura del Comitato, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

Art. 9 ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA

- 9.1 Spetta all'Assemblea:
- a) formulare gli indirizzi di politica organizzativa e programmatica del Comitato e deliberare sulle questioni di maggiore importanza riguardanti l'attività della stessa;
- b) apportare modifiche allo Statuto;
- c) adempiere a ogni altra attribuzione che le sia assegnata dal presente Statuto, da leggi o regolamenti;
- d) eleggere il Presidente;
- e) eleggere, nel proprio seno, il Consiglio Direttivo secondo le norme contenute nel Regolamento;
- f) deliberare la costituzione ed eleggere i componenti dell'Organo di controllo, nei casi in cui la sua nomina sia per legge obbligatoria o comunque opportuna;
- g) approvare il bilancio/rendiconto consuntivo;
- h) approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- i) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- I) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- m) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione del Comitato.
- 9.2 Per le deliberazioni di cui ai punti b) ed m) del precedente paragrafo, l'Assemblea è convocata, con apposito punto all'ordine del giorno, dal Presidente, su richiesta del Consiglio Direttivo. Per le modifiche statutarie del Comitato è necessaria la presenza della maggioranza dei soci ed il voto favorevole di almeno due terzi degli intervenuti in proprio e per delega. Per lo scioglimento del Comitato è necessario il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci.

Art. 10 SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

- 10.1 La convocazione dell'Assemblea avviene tramite affissione dell'avviso nei locali della sede del Comitato e dei Circoli affiliati nonché con ogni altra forma di pubblicità ritenuta idonea dal Consiglio Direttivo, con un preavviso di almeno 7 giorni, con l'indicazione dell'ora della riunione e degli argomenti da trattare.
- 10.2 L'Assemblea è composta dai soci iscritti e paganti: i soci affiliati di cui all'art. 3.1 lett. b) vengono rappresentati dai Presidenti dei Circoli costituiti ed affiliati e da un rappresentante per ogni 500 soci o frazione superiore a 250 soci iscritti a ciascuno di detti Circoli fino ad un massimo di 3 rappresentanti per Circolo. I soci tesserati di cui all'art.3.1 lett. a) dello Statuto, che non fanno parte di alcun circolo affiliato, devono svolgere apposita assemblea, convocata dal Presidente del Comitato provinciale, e nominare il proprio rappresentante con diritto di voto all'Assemblea del Comitato provinciale nonché un ulteriore rappresentante per ogni 500 soci o frazione superiore a 250 soci tesserati fino ad un massimo di 3 rappresentanti.

- 10.3 Ciascun socio rappresentante di cui al paragrafo precedente, ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro socio (avente diritto di voto all'assemblea del Comitato) mediante delega scritta. In ogni caso nessun socio può ricevere più di una delega.
- 10.4 Nel caso fosse in corso un commissariamento, deliberato dall'ANCoS APS, le prerogative del Presidente Provinciale sono esercitate dal Commissario.
- 10.5 Partecipa all'Assemblea, senza diritto di voto, il Segretario, che è chiamato a svolgere le funzioni di Segretario dell'Assemblea.
- 10.6 Per i soci minori di età, il diritto di votare in Assemblea è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi.
- 10.7 L'Assemblea è valida in prima convocazione quando siano presenti metà dei componenti con diritto di voto, in seconda convocazione, che può aver luogo il giorno successivo ex art. 2369 cod. civ., l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti.
- 10.8 Essa è presieduta dal Presidente, ovvero, in caso di sua assenza o indisponibilità, dal Vicepresidente.
- 10.9 Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti con votazione palese, non tenendo calcolo degli assenti, salvo i casi di cui all'art. 9, paragrafo 9.2.
- 10.10 Le elezioni delle cariche sociali dovranno sempre aver luogo con il sistema della votazione palese. Su richiesta della metà più uno dei componenti può essere adottato il sistema della votazione segreta.

Art. 11 CONSIGLIO DIRETTIVO

- 11.1 Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 7 ad un massimo di 11 componenti eletti dall'Assemblea, scelti in osservanza di quanto stabilito dall'art. 26, comma 2 del D. Lgs. n. 117 del 2017;
- 11.2 Il Segretario partecipa senza il diritto di voto ed è il soggetto preposto alla redazione e conservazione dei verbali delle riunioni;
- 11.3 Il Consiglio dura in carica quattro anni e i suoi componenti sono rieleggibili;
- 11.4 Esso si riunisce ordinariamente due volte all'anno e straordinariamente quando è ritenuto opportuno dal Presidente o da almeno un terzo dei componenti del Consiglio stesso;
- 11.5 La convocazione è fatta mediante avvisi scritti diramati almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione. L'avviso può essere diramato con qualsiasi mezzo idoneo al raggiungimento dello scopo, purché ne attesti la ricezione;
- 11.6 Gli avvisi di convocazione devono contenere l'indicazione del luogo, giorno e ora della riunione e degli argomenti da trattare. In caso di urgenza il predetto termine potrà essere ridotto a tre giorni;
- 11.7 Le sedute sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti. Non sono ammesse deleghe.
- 11.8 Il Consiglio delibera a maggioranza assoluta dei presenti stabilendo di volta in volta il sistema di votazione;
- 11.9 I verbali delle riunioni del Consiglio sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario;
- 11.10 In caso di vacanza di posti, durante il quadriennio, l'Assemblea provvede alla nuova elezione dei componenti;

- 11.11 Coloro che non partecipano alle riunioni degli organi sociali per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono considerati decaduti dalla carica;
- 11.12 In caso di impedimento del Presidente, il Consiglio è presieduto dal Vicepresidente vicario. Qualora non possa presiedere il Vicepresidente Vicario il Consiglio Direttivo è presieduto dal consigliere più anziano di età;

Art. 12 COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

- 12.1 Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:
- a) stabilire la data di convocazione dell'Assemblea e curare la esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea stessa;
- b) deliberare sulle relazioni del Presidente;
- c) predisporre il bilancio/rendiconto consuntivo da presentare all'approvazione dell'Assemblea;
- d) Predisporre il rendiconto economico preventivo, nonché la programmazione delle attività organizzative;
- e) proporre all'Assemblea le eventuali modifiche allo Statuto sociale;
- f) approvare e modificare il Regolamento attuativo dello Statuto;
- g) dare attuazione agli indirizzi di politica organizzativa formulati dall'Assemblea;
- h) designare i rappresentanti del Comitato presso gli organi politici, amministrativi e tecnici;
- i) compiere tutti gli atti, per il raggiungimento delle finalità del Comitato, di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- I) esercitare le attribuzioni demandate dal presente Statuto, da leggi e regolamenti;
- m) nominare il Vicepresidente Vicario ed il Segretario, su proposta del Presidente;
- n) attuare le direttive generali stabilite dall'Assemblea e assumere tutti quei provvedimenti utili al buon funzionamento del Comitato;
- o) vigilare sull'osservanza dello Statuto e delle norme regolamentari;
- p) ratificare la stipula di convenzioni e protocolli d'intesa;
- q) stabilire le quote associative e di affiliazione annuali;
- r) ratificare con apposita delibera l'affiliazione delle strutture di base e/o dei singoli soci affiliati;
- s) deliberare l'espulsione dei soci ai sensi dell'art. 25, co.1, lett. e) Codice del Terzo Settore;
- t) stabilire le modalità di attuazione di tesseramenti specifici, tecnici e/o di settore da affiancare al tesseramento ordinario;
- u) deliberare sullo svolgimento di attività diverse da quelle di interesse generale ai sensi dell'art. 6 del Codice del terzo Settore, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

- 13.1 Il Presidente del Comitato è eletto dall'Assemblea, dura in carica quattro anni ed è rieleggibile.
- 13.2 Il Presidente è il legale rappresentante del Comitato, e rappresenta, per delega, la rete ANCoS Aps presso le autorità amministrative del proprio territorio;
- 13.3 Nell'espletamento del proprio mandato è autorizzato a esercitare i poteri per l'ordinaria amministrazione nei limiti delle deliberazioni del Consiglio; nello specifico:
- a) ha la firma sociale che può delegare per atti specifici ad altri dirigenti del Comitato;
- b) convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- c) provvede alla esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo;
- d) provvede alla eventuale erogazione dei contributi destinati alle attività sociali e promozionali;
- e) propone al Consiglio Direttivo la nomina del Vicepresidente Vicario e del Segretario;
- f) nei casi d'urgenza ha la facoltà di adottare provvedimenti di ordinaria amministrazione da sottoporre alla ratifica del Consiglio Direttivo nella prima riunione utile successiva;
- g) stipula e sottoscrive convenzioni, accordi e contratti;
- h) può avvalersi di consulenze e collaborazioni;
- i) può conferire, sentito il Consiglio Direttivo, al Vicepresidente e ai componenti dello stesso, deleghe per singole materie e per iniziative che richiedono particolare impegno e competenza. L'attività sulla materia delegata dovrà essere svolta d'intesa con il Segretario.

Art. 14 IL VICE PRESIDENTE VICARIO

14.1 Il Vicepresidente Vicario viene nominato nell'ambito del Consiglio Direttivo su proposta del Presidente e collabora con il Presidente negli adempimenti della gestione, sostituendolo in caso di assenza momentanea o per sua delega. Nel caso di dimissioni o di impedimento definitivo del Presidente assume i poteri ufficiali, nelle more della convocazione dell'Assemblea che provvederà a ricostituire gli Organi dirigenti.

Art. 15 IL SEGRETARIO

- 15.1 Il Segretario ha compiti operativi e attuativi degli indirizzi e programmi predisposti dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo. Partecipa alle riunioni degli organi, senza diritto di voto, definendone il verbale e la tenuta dei relativi libri.
- 15.2 Stabilisce, in accordo con il Presidente e il Consiglio Direttivo, l'organico e le funzioni degli uffici del Comitato.

Art. 16 ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

- 16.1 L'anno sociale e l'esercizio finanziario coincidono con l'anno solare e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.
- 16.2 Entro i primi quattro mesi di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio/rendiconto consuntivo dell'esercizio precedente, in termine utile per poi presentarlo all'assemblea ordinaria dei soci ai fini della sua approvazione secondo quanto previsto dal presente statuto.

- 16.3 Il bilancio di esercizio dovrà essere redatto nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 13 del Codice del Terzo Settore.
- 16.4 Se il Comitato ha entrate annue superiori ad un milione di euro, esso sarà inoltre tenuto a redigere un bilancio sociale secondo le apposite linee guida ministeriali, a depositarlo presso il Registro Unico Nazionale del Terzo settore e a pubblicarlo sul proprio sito Internet.
- 16.5 Se il Comitato ha entrate annue superiori a centomila euro, esso dovrà pubblicare annualmente, anche in forma anonima, e tenere aggiornati nel proprio sito Internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti, nonché agli associati.
- 16.6 Il bilancio di esercizio, nonché i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell'esercizio precedente, dovranno altresì essere depositati entro il 30 giugno di ogni anno presso il Registro Unico Nazionale del Terzo settore.
- 16.7 Entro il mese di dicembre di ogni anno, il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del rendiconto economico preventivo e della programmazione delle attività organizzative, in termine utile per poi presentarlo all'assemblea ordinaria dei soci ai fini della sua approvazione secondo quanto previsto dal presente statuto.

Art. 17 ORGANO DI CONTROLLO

- 17.1 Nei casi in cui ciò sia obbligatorio ai sensi dell'articolo 30 del Codice del Terzo Settore, e successive modificazioni ed integrazioni, l'Assemblea dovrà provvedere alla nomina di un Organo di controllo monocratico composto da un revisore legale iscritto nell'apposito registro, a cui può essere riconosciuto un compenso per l'attività svolta. L'Assemblea potrà altresì provvedere alla nomina dell'organo, alle medesime condizioni, su base volontaria.
- 17.2 L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che il bilancio sociale, quando obbligatorio, sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.
- 17.3 Ove istituito, l'Organo di controllo tiene, a propria cura, un libro delle sue adunanze.
- 17.4 Nei casi in cui ciò sia obbligatorio ai sensi dell'articolo 31 del Codice del terzo settore, e successive modificazioni ed integrazioni, l'Assemblea dovrà provvedere alla nomina di un revisore legale dei conti iscritto nell'apposito registro.

Articolo 18 PATRIMONIO SOCIALE

- 18.1 Il patrimonio del Comitato Provinciale ANCoS APS è costituito da:
 - a) quote e contribuiti degli associati;
 - b) eredità, donazioni e legati;
 - c) contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Enti o di Istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;

- d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale;
- I) beni mobili e immobili che pervengono a qualsiasi titolo;
- m) eventuali avanzi di bilancio accantonati a fondo di riserva, dal denaro in cassa, in deposito di conto corrente o in fondi di investimento,
- n) proventi derivanti dalla raccolta fondi.
- 18.2 L'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate ad associati, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
- 18.3 L'Associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 19 SCIOGLIMENTO

- 19.1 Il Comitato ha durata illimitata.
- 19.2 Il suo scioglimento deve essere approvato dall'Assemblea straordinaria, che nomina i liquidatori.
- 19.3 Per tale atto l'Assemblea straordinaria è costituita con le modalità e le maggioranze previste all'art. 9 paragrafo 2.
- 19.4 In caso di scioglimento per qualsiasi causa esso intervenga, la devoluzione del patrimonio sarà effettuata, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo settore competente ad ANCoS APS o ad altra associazione di promozione sociale aderente all' ANCoS APS, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 20 CONTROVERSIE

20.1 Le controversie inerenti alla vita sociale e giuridica fra associati e fra questi e l'ANCOS APS, sia a livello nazionale che territoriale, sono sottoposte al giudizio inappellabile del Collegio dei probiviri dell'ANCOS APS, di cui all'articolo 17 dello Statuto nazionale.

- 21.1 Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si deve far riferimento alle norme del Codice del terzo settore e in subordine, ed in quanto compatibili con le prime, alle norme in materia di associazioni contenute nel libro I del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione.
- 21.2 Tutti gli organi sociali in carica al momento dell'entrata in vigore del presente statuto resteranno in carica sino alla naturale scadenza del mandato così come prevista nel precedente statuto, salvo che la loro composizione si ponga in contrasto con le disposizioni di legge applicabili.
- 21.3 Il presente statuto sostituisce integralmente ed annulla a tutti gli effetti ogni altro precedente testo di statuto, nonché qualsiasi norma regolamentare del Comitato che con esso si ponga in contrasto.